

**1. Premessa**

Le presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi hanno ad oggetto l'acquisto di beni e/o servizi da parte di ViiV Healthcare s.r.l. con sede in 37135 Verona, Via A. Fleming, 2, capitale Sociale € 1.000.000,00 int. versato, società unipersonale sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ViiV Healthcare Overseas Limited, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03878140239.

**2. Definizioni**

Per "Acquirente" o "ViiV" si intende ViiV Healthcare s.r.l.

Per "Beni" si intende i beni elencati nell'Ordine.

Per "Condizioni Generali" si intende le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi.

Per "Condizioni Particolari" si intende le eventuali condizioni particolari predisposte dall'Acquirente per tipologie di contratti di acquisto specifiche.

Per "Contratto" si intende il contratto di compravendita stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore di volta in volta, allorché sia inviato un Ordine secondo la disciplina che segue, e sarà costituito dall'Ordine, dalle presenti Condizioni Generali, nonché dagli eventuali ulteriori documenti contrattuali quali le Condizioni Particolari, le Specifiche, i TTS, l'allegato economico, gli altri documenti eventualmente indicati nell'Ordine o allegati ai documenti menzionati.

Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Ordine è indirizzato.

Per "Incoterms" si intende l'edizione del 2010 delle Regole Ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei termini commerciali.

Per "Informazioni Confidenziali" si intende tutte le informazioni, in qualsiasi forma fornite o rese disponibili, direttamente o indirettamente da una Parte all'altra indicate come confidenziali, riservate o con indicazioni simili.

Per "Ordine" si intende l'ordine di acquisto trasmesso dall'Acquirente.

Per "Parte" si intende sia ViiV che il Fornitore e per "Parti" si intende ViiV ed il Fornitore.

Per "Servizi" si intende i servizi elencati nell'Ordine.

Per "Specifiche" si intende le specifiche tecniche e qualitative, anche di imballaggio e consegna dei Beni o dei Servizi, richieste dall'Acquirente che possono essere inviate per iscritto al Fornitore dall'Acquirente. Dette Specifiche costituiranno parte integrante del Contratto a tutti gli effetti e si intenderanno accettate in ogni loro elemento salvo opposizioni da sollevarsi entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle stesse.

Per "TTS" si intende i *Technical Terms of Supply*, documenti contrattuali che descrivono vari requisiti qualitativi dei Beni o dei Servizi, stipulati dai responsabili della qualità delle parti o da loro delegati, che espressamente si autorizzano a contrarre i TTS in nome e per conto di Acquirente e Fornitore.

**3. Validità delle Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Generali hanno valore fra le Parti se ed in quanto non espressamente derogate nell'Ordine o negli altri documenti che compongono il Contratto; eventuali deroghe e/o diverse condizioni risultanti da altri documenti o accordi (ivi compresa la conferma di fornitura, l'accettazione d'ordine, la fattura o altro documento commerciale) non avranno valore e si intenderanno nulle e di nessun effetto se non rivestite di forma scritta, sottoscritte da entrambe le Parti ed aventi data posteriore a quella dell'Ordine.

Le presenti Condizioni Generali e/o la stipula delle Condizioni Particolari non vincolano l'Acquirente ad effettuare qualsiasi tipologia o entità di acquisto dal Fornitore, ma stabiliscono le condizioni che disciplineranno la compravendita qualora l'Acquirente intenda effettuare un acquisto, per il quale sarà quindi sempre necessaria specifica attivazione mediante Ordine da parte dell'Acquirente.

**4. Conclusione del Contratto**

Il Contratto si intenderà concluso ove, entro 3 giorni dal ricevimento dell'Ordine, il Fornitore lo abbia espressamente accettato. Decorso detto termine, in ogni caso l'Ordine si intenderà tacitamente accettato dal Fornitore che non abbia comunicato il suo rifiuto dello stesso. Se del caso, l'interpretazione dell'Ordine sarà effettuata in conformità con gli Incoterms.

L'Acquirente non sarà vincolato ad alcun ordine che non sia spedito dall'Acquirente sui suoi moduli ufficiali di Ordine.

**5. Consegna**

La consegna dei Beni verrà effettuata a cura, spese e responsabilità del Fornitore, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto, presso la sede di ViiV in Verona, Via A. Fleming n. 2, o presso altro luogo di consegna stabilito nell'Ordine.

Sino al momento della presa in consegna in detto luogo, i Beni saranno interamente sotto la responsabilità del Fornitore in relazione a qualsiasi tipo di rischio. Il Fornitore sarà quindi tenuto, tra l'altro, a provvedere al loro trasporto fino al luogo di consegna mediante mezzi di trasporto appropriati e secondo le condizioni migliori, provvedendo altresì a contrarre le debite assicurazioni. Dal momento dell'accettazione della consegna dei Beni e dei relativi documenti nel luogo sopraccitato, la proprietà dei Beni passerà dal Fornitore all'Acquirente.

I rischi di danno ai Beni o da loro perdita passano dal Fornitore all'Acquirente al momento in cui la consegna dei Beni nel luogo di consegna è stata completata, inclusi lo scarico e l'immagazzinamento.

I termini stabiliti per la consegna e indicati per iscritto nell'Ordine si intendono tassativi.

In caso di impossibilità/incapacità di consegnare i Beni nei termini pattuiti il Fornitore dovrà immediatamente comunicare il previsto ritardo e la sua durata all'Acquirente.

L'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare l'accettazione di consegne di Beni/Servizi effettuata con termini anticipati non richiesti e comunque, ai fini del pagamento della fornitura stessa, verrà considerato fermo il termine di consegna convenuto tra le Parti.

**6. Variazioni e sospensioni dell'Ordine**

Prima dell'invio dei Beni o dell'esecuzione dei Servizi, presso il luogo fissato per la consegna, ciascun Ordine potrà essere variato nella qualità e/o quantità dei Beni/Servizi ordinati oppure annullato in tutto o in parte dall'Acquirente, previa tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.

In entrambi i casi, al Fornitore potranno essere riconosciuti i costi dimostrabili da lui sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine fino al momento del ricevimento dell'avviso di sospensione o variazione, con esclusione di ogni altro ulteriore costo, spesa, perdita e/o risarcimento.

L'ammontare di detti costi verrà notificato, unitamente alla documentazione relativa, all'Acquirente, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui sopra da parte del Fornitore. Qualora a seguito dell'avviso di variazione dovesse risultare modificato altresì il prezzo precedentemente pattuito, detta variazione verrà concordata per iscritto dalle Parti.

**7. Caratteristiche dei Beni e Servizi forniti**

Il Fornitore si impegna a fornire Beni/Servizi conformi alle Specifiche (ivi compresi disegni, capitolati, campioni, ecc.) e/o TTS, eventualmente pattuiti. In caso di non coincidenza fra quanto riportato nell'Ordine e quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS, il Fornitore sarà tenuto a consultare immediatamente l'Acquirente per ottenere chiarimenti. In caso di documentata impossibilità di contatto con l'Acquirente, il Fornitore dovrà considerare valido e dare esecuzione a quanto descritto nelle Specifiche e/o TTS. Eventuali variazioni delle Specifiche e/o TTS dovranno essere approvate per iscritto dall'Acquirente.

Qualora i Beni oggetto dell'Ordine non risultassero, sia alla data di consegna o di collaudo di cui al successivo art. 11, se previsto, sia durante l'eventuale lavorazione, conformi alle Specifiche e/o TTS, il Fornitore su richiesta dell'Acquirente sarà tenuto a ritirare immediatamente i Beni a sue spese senza opporre eccezione alcuna e a sostituirli, a sua cura e spese, con Beni conformi alle

Specifiche e/o TTS entro e non oltre, se non diversamente pattuito, 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della non conformità. In caso di Servizi non conformi, il Fornitore sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie a rendere detti Servizi conformi alle Specifiche e/o TTS previste a proprie cura e spese, secondo le indicazioni fornite dall'Acquirente.

#### **8. Imballaggio**

Salvo quanto previsto nel penultimo capoverso del precedente articolo, avarie o rotture causate da imballaggio imperfetto o non idoneo, anche se prodottesi in assenza di anormali condizioni di trasporto, rimarranno a carico del Fornitore.

#### **9. Conformità alle norme di legge**

Il Fornitore garantisce sotto la propria responsabilità che ogni Bene/ Servizio oggetto dell'Ordine verrà realizzato in conformità alle vigenti norme di legge nazionali ed internazionali. Qualora il Bene consista in impianto, macchina o attrezzatura, il Fornitore garantisce che sia altresì conforme alle norme di sicurezza, antinfortunistiche, di buona tecnica e, ove applicabili, alle prescrizioni ISPELS, CEI, VVFF; a tal fine s'impegna a produrre la relativa documentazione ufficiale e di legge.

Se trattasi di acquisto di sostanze pericolose, dovrà essere consegnata la relativa scheda di sicurezza ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **10. Garanzie**

Il Fornitore garantisce che i Beni forniti saranno immuni da vizi, difetti, e/o mancanze di qualità tali da renderli inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore; in particolare, il Fornitore garantisce la conformità dei Beni/ Servizi alle qualità descritte nell'Ordine, nelle Specifiche e/o TTS.

Il Fornitore garantisce altresì il buon funzionamento dei Beni venduti per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data della consegna oppure da quella di collaudo di cui al successivo art. 11, se previsto nell'Ordine e successivo alla data di consegna, salvo diverso accordo tra le Parti.

Fatto salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 1495 c.c., il termine per le denunce di cui agli articoli 1495, 1497, 1512 c.c. viene dalle Parti stabilito in giorni 30 (trenta) dal giorno della scoperta di vizi, mancanza di qualità e difetti di funzionamento.

A seguito della denuncia, il Fornitore sarà tenuto a ritirare immediatamente ed a sostituire entro 15 (quindici) giorni, interamente a proprie spese e senza addebito alcuno a carico dell'Acquirente, i Beni o le parti di Beni forniti che risultassero viziati, privi delle qualità richieste o difettosi nel funzionamento, ovvero ai sensi dell'art. 1492 c.c. sarà facoltà dell'Acquirente domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

#### **11. Collaudo**

Sarà facoltà dell'Acquirente sottoporre i Beni a controllo di qualità, campionamento e/o collaudo (di seguito "Collaudo"). Qualora il Collaudo sia previsto nel testo dell'Ordine, esso sarà effettuato in contraddittorio e sarà comprovato da apposito verbale scritto e firmato dalle Parti. Analogamente si procederà per attestare l'avvenuta "messa a punto" ed il "funzionamento a regime".

L'esito positivo del Collaudo e/o l'approvazione rilasciata dall'Acquirente a seguito di installazione non sollevano il Fornitore dagli obblighi di cui ai precedenti articoli 7 (Caratteristiche dei beni e servizi forniti) e 9 (Conformità alle norme di legge).

#### **12. Prezzi**

I prezzi pattuiti, così come indicati nell'Ordine, s'intendono fissi e non suscettibili di aumento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; essi sono altresì comprensivi di ogni voce che compone i Beni/ Servizi finali ordinati.

#### **13. Fatturazione e pagamenti**

Premesso che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario, successivamente alla consegna dei Beni o all'esecuzione dei Servizi, le Parti convengono quanto segue:

##### **13.1 Termini di pagamento e interessi di mora**

Deroga alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012

Le Parti convengono di derogare a quanto previsto dalla suddetta normativa con riferimento al termine di pagamento ed agli interessi moratori, come segue:

- il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, all'inizio del mese successivo;
- gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno calcolati applicando il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. e decorreranno dall'espressa richiesta scritta di controparte.

Il Fornitore accetta quanto sopra descritto dichiarando, altresì, che tali deroghe non sono gravemente inique nei propri confronti ed in particolare la definizione della decorrenza degli interessi di mora agevola la gestione appropriata della propria contabilità.

##### **13.2 Fatturazione**

Le fatture dovranno essere intestate a **ViiV Healthcare srl e trasmesse in originale a RECALL Information Management, Rif. 15, PO BOX 24085, Madrid 28080, Spagna.**

Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero dell'ordine ricevuto da ViiV ed il codice IBAN/ codice SWIFT ai fini del pagamento. In assenza di quanto sopra indicato, la fattura verrà restituita ai fini della corretta emissione e, dal ricevimento della fattura correttamente emessa con le suddette informazioni, decorreranno nuovamente i giorni sopra indicati per il pagamento da parte di ViiV.

Eventuali informazioni inerenti lo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente il martedì e giovedì (9-11) al tel. 045 9218982, ovvero scrivendo a [www.bsc-rx-ap-italy@gsk.com](mailto:www.bsc-rx-ap-italy@gsk.com).

##### **Personale del Fornitore**

Il personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede dell'Acquirente dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa vigente in materia di impiego di manodopera. Dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in genere ed agli orari in vigore presso gli insediamenti dell'Acquirente. L'Acquirente potrà vietare l'accesso o chiedere l'immediato allontanamento del personale del Fornitore che non rispetti i regolamenti suddetti. L'Acquirente si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.

#### **14. Penale per il ritardo**

In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi rispetto ai termini contrattualmente previsti, l'Acquirente avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1% dell'importo totale dell'Ordine cui il ritardo si riferisce per ogni giorno di ritardo con un massimo pari al 10% dell'Ordine. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'importo dell'eventuale penale applicata verrà comunicato al Fornitore successivamente alla consegna dei Beni e verrà compensato col debito a carico dell'Acquirente per il corrispettivo della fornitura.

#### **15. Decorrenza delle Condizioni Generali**

Le presenti Condizioni Generali decorreranno dalla data di accettazione dell'Ordine, ai sensi del precedente art. 4 delle presenti Condizioni Generali.

#### **16. Risoluzione e Recesso**

##### **17.1 Clausola risolutiva espressa**

L'Acquirente potrà risolvere anticipatamente il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- inadempimento anche parziale da parte del Fornitore consistente in: ritardo sui termini di consegna, anche per una sola parte dei Beni/ Servizi ordinati o non conformità dei Beni/ Servizi ordinati alle Specifiche e/o TTS ;
- violazione delle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite);

- violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 (Standard etici e diritti umani) delle presenti Condizioni Generali.  
In tal caso l'Ordine, in tutto o in parte, si intenderà annullato, fatto salvo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti. Ogniqualvolta sia maturato a favore dell'Acquirente il diritto a penali o a risarcimento, potrà essere effettuata la compensazione tra reciproci debiti e crediti. Nel caso di credito da risarcimento, l'Acquirente farà la propria valutazione del danno in buona fede, e tale cifra potrà esser compensata su base volontaria ex art. 1252 c.c.

#### 17.2 Diffida ad adempiere

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo, in caso di inadempimento anche parziale del Fornitore, l'Acquirente invierà tempestivamente diffida ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni ai sensi dell'art. 1454, secondo comma, c.c. Trascorso tale termine, qualora l'inadempimento permanga, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. ed il Fornitore sarà tenuto, oltre che a restituire i corrispettivi eventualmente già incassati, a risarcire tutti i danni dovuti alla mancata disponibilità di Beni/Servizi ordinati.

#### 17.3 Recesso

ViiV avrà la facoltà di recedere dal Contratto con preavviso scritto al Fornitore di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il Fornitore sia rinviato a giudizio per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ovvero sia applicata in via cautelare una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, l'Acquirente avrà la facoltà di recedere liberamente dal Contratto dando 30 (giorni) di preavviso. Decorso tale tempo e saldato il dovuto per le prestazioni correttamente rese fino a quel momento, le Parti non avranno null'altro reciprocamente a pretendere, salve le legittime pretese per fatti inerenti l'esatta esecuzione o la non esecuzione del Contratto.

#### 17. Cessione dei diritti

Salva espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente, è vietato al Fornitore subappaltare o comunque commissionare o affidare a terzi o cedere a terzi il Contratto o i crediti relativi, anche solo in parte. Nel caso in cui l'Acquirente autorizzi quanto sopra, il Fornitore non potrà comunque variare o sostituire i subappaltatori (o i terzi commissionari o affidatari o cessionari) senza il consenso scritto dell'Acquirente.

#### 18. Utilizzo dei beni acquistati e diritti dei terzi

L'Acquirente si riserva di utilizzare i Beni nel modo ritenuto più opportuno, ivi compresa la loro eventuale commercializzazione in abbinamento a propri marchi. A tal fine, il Fornitore garantisce ad ogni effetto di legge, impegnandosi a tenere indenne l'Acquirente, che non esistono, in relazione ai Beni acquistati (nel loro insieme ed in ogni loro parte), diritti di terzi, ivi compresi diritti immateriali, che si possano pretendere violati a seguito dell'esecuzione del Contratto.

#### 19. Proprietà

I materiali (campioni, attrezzature e stampi) eventualmente consegnati al Fornitore per l'esecuzione del Contratto sono e rimangono di proprietà dell'Acquirente.

Il Fornitore sarà tenuto a conservarli in buono stato, a controllarli periodicamente, a ripararli se e quando necessario e ad utilizzarli unicamente per il fine sovraesposto, con l'espresso divieto di riprodurli in tutto o in parte e con l'obbligo di restituirli al termine del Contratto.

#### 20. Loghi e marchi ViiV

Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo ViiV o altre immagini inerenti al marchio ViiV se non previa esplicita autorizzazione di ViiV.

#### 21. Trattamento dei dati personali e tutela privacy

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali avverrà ad opera di entrambe le Parti - ViiV e il Fornitore - in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali [D. Lgs.196/03] ed a quanto di seguito descritto:

##### Dati personali di cui ViiV è Titolare

ViiV dichiara e garantisce al Fornitore:

che i dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità di ViiV sono da essa trattati in conformità a quanto richiede la citata normativa in tema di Privacy;

di essere espressamente autorizzata al trasferimento di tali dati a terzi, ivi comprese le persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui ViiV si avvale per l'esecuzione delle proprie attività.

Tali dati vengono resi accessibili da ViiV al Fornitore:

esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, con obbligo di restituirli integralmente, senza trattenerne copia, e di cessarne il trattamento al termine del contratto stesso;

solo successivamente alla formalizzazione - ed entro i limiti - dell'atto di nomina del Fornitore quale "Responsabile/Incaricato del trattamento", ove applicabile.

##### Dati personali di cui il Fornitore è Titolare

Il Fornitore dichiara e garantisce a ViiV:

che i dati personali contenuti in Banche Dati di titolarità del Fornitore, ivi compresi quelli (es.: dati del proprio personale, ovvero di terzi che con essa collaborano, etc.) rispetto ai quali è autorizzato al trattamento e al trasferimento a terzi per l'esecuzione di contratti in forza di idonea informativa e consenso a riguardo, sono trattati in conformità a quanto richiede la citata normativa in tema di Privacy; di assumersi la conseguente, relativa responsabilità in caso di violazione di detta normativa e di tenere sin d'ora manlevata ed indenne ViiV in caso di pretese di terzi.

##### Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03

ViiV, Titolare del trattamento dei dati ricevuti dal Fornitore in forza del presente accordo, informa che tali dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno di ViiV che all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto contrattuale in corso e potranno essere comunicati e trasferiti in Italia e/o all'estero -anche al di fuori dell'Unione Europea- esclusivamente per le finalità sopra specificate a: • Società del Gruppo GlaxoSmithKline, controllate, controllanti o collegate • Persone fisiche/giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui ViiV si avvalga nell'esecuzione delle proprie attività.

Ai sensi dell'art.7 del citato Codice, è riconosciuto al Fornitore e/o ai terzi che con esso collaborano il diritto di accesso, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, si intende prestato dal Fornitore a ViiV il consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento dei dati personali nei limiti, per le finalità e secondo le modalità sopra precisate.

#### 22. Assicurazione

Prima dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano limitate sia per ampiezza che per limiti di valore le sue responsabilità contrattuali, a stipulare e mantenere operanti a proprie spese e cura fino alla consegna del bene (ed all'eventuale Collaudo) o per tutta la durata delle attività fino alla data di ultimazione del Servizio:

1) una polizza di Assicurazione Responsabilità Civile con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia, non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per ciascun sinistro/anno. La polizza dovrà anche prevedere un massimale non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamilaeuro) per i danni indiretti quali interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali o di servizi dietro presentazione da parte dell'Acquirente di idonea documentazione comprovante il danno subito;

2) una polizza di Responsabilità Civile da Prodotto con primaria Compagnia di Assicurazione con un massimale unico di copertura, senza franchigia non inferiore ad € 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per sinistro/anno.

Il Fornitore, a richiesta, dovrà esibire idonea certificazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione delle suddette coperture assicurative.

### 23. Proprietà dei risultati

Il Fornitore riconosce l'Acquirente in forza dei compensi e/o dei rimborsi pattuiti quale unico ed esclusivo titolare di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale - ivi compresi i diritti di utilizzo in qualunque forma e/o modo - e di altri diritti di proprietà industriale che potessero scaturire dalla attività del Fornitore posta in essere e sarà cura del Fornitore manlevare l'Acquirente contro eventuali rivendicazioni di terzi che affermino di essere stati lesi.

### 24. Controlli

L'Acquirente o il personale da questo autorizzato si riserva di effettuare, senza costi aggiuntivi, in normali orari di lavoro e con ragionevole preavviso, controlli presso il Fornitore al fine di verificare che i Beni ordinati siano fabbricati in modo conforme alle Specifiche e/o TTS pattuite, che i Servizi vengano realizzati nel rispetto del Contratto, la conformità con le disposizioni di cui all'art. 27, nonché di accertare l'idoneità del Fornitore ad eseguire quanto previsto nel Contratto. Il Fornitore si impegna a fornire la piena collaborazione nell'ambito di tali controlli, fornendo tutta la documentazione richiesta ed ogni utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi contrattuali, ivi incluso il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

### 25. Legge Applicabile e foro competente

Per qualsiasi controversia non risolta amichevolmente le parti riconoscono ed accettano la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, la legge applicabile italiana e la competenza esclusiva del Foro di Verona.

### 26. Prevenzione della corruzione

- 27.1 ViiV è fortemente impegnata a gestire le proprie attività di relazione con terze parti applicando i più rigorosi criteri di correttezza ed appropriatezza e pertanto applicherà anche a codesto rapporto il documento "**Prevenzione della corruzione – Linee guida per terze parti**" di seguito allegato. Il Fornitore si obbliga a leggere tale documento con la massima scrupolosità e ad adempiere a quanto ivi descritto.
- 27.2 Il Fornitore è società dotata di solida reputazione, di onestà e correttezza, è selezionata da ViiV in base a rigorosi e trasparenti criteri ed ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero ha in essere procedure aziendali interne atte a prevenire i reati, così come previsto dal D. Lgs. 231/01, anche attraverso un adeguato sistema di controlli interni tesi ad assicurare la conformità anche alle Leggi Anticorruzione (come di seguito definite).
- 27.3 Nell'esecuzione del contratto, il Fornitore si impegna alla stretta osservanza delle Leggi Anti-corruzione vigenti in Italia, tra le va ricompreso anche il D.Lgs. 231/01 e la L. 190/2012 (di seguito le "Leggi Anticorruzione"). Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare puntualmente il Codice Deontologico Farindustria (così come liberamente accessibile a ciascuna terza parte al sito [www.farindustria.it](http://www.farindustria.it)) relativamente alle attività ivi disciplinate che riguardano le presenti Condizioni Generali.
- 27.4 Il Fornitore dichiara e dà atto che:
- né il Fornitore né i suoi amministratori, dipendenti, dirigenti, sono stati condannati per frode, corruzione, concussione;
  - il Fornitore non ha Pubblici Ufficiali (come definiti nelle Linee-guida di cui sopra) tra i propri dipendenti, dirigenti, amministratori, né alcun Pubblico Ufficiale possiede quote /azioni della società tali da assicurare poteri di controllo sul Fornitore;
  - mantiene e gestisce la propria contabilità in conformità con le norme di legge vigenti.
- 27.5 Il Fornitore si impegna ad informare immediatamente ViiV:
- ove avesse notizia o sospetti che suoi dipendenti, amministratori, dirigenti abbiano violato le Leggi Anticorruzione, o comunque abbiano effettuato pagamenti o attribuito utilità a Pubblici Ufficiali per ottenere impropriamente vantaggi a favore di ViiV;
  - di ogni richiesta da parte di terze parti di essere pagate su un conto "off-shore", o per importi eccedenti la ragionevole congruità del corrispettivo o per false fatturazioni, pervenute al Fornitore stesso ovvero alle proprie società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
- 27.6 Ove il Fornitore sia parte di un gruppo di società, il Fornitore s'impegna a che ciascuna delle sue società direttamente o indirettamente controllate o collegate eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali (inclusi tutti i suoi amministratori, dipendenti, dirigenti, agenti, procuratori, collaboratori in genere):
- non commetta violazioni delle Leggi Anticorruzione, direttamente o indirettamente,;
  - non intraprenda azioni che potrebbero portare ViiV alla violazione delle Leggi Anticorruzione; e
  - adempia puntualmente a tutti gli obblighi qui espressamente assunti dal Fornitore.

### 27. Standard etici e diritti umani

- 27.1 Il Fornitore garantisce che, in relazione alla fornitura di Beni o Servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali:
- rispetta la vigente legislazione in tema di lavoro minorile e comunque, ove lo utilizzi, egli avrà l'obbligo di accertarsi che le attività rese dal minore non siano tali da causare danni fisici o emozionali al suo sviluppo psico-fisico;
  - non utilizza lavoro forzato in alcuna forma (in reclusione o altre forme di limitazione della libertà) e i lavoratori non sono costretti a dare in deposito i propri documenti per iniziare il lavoro;
  - mette a disposizione dei lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre, senza rischi palesi per il lavoratore. Uguali caratteristiche deve avere l'eventuale alloggio messo a disposizione dei lavoratori. Inoltre, garantisce di consentire in ogni momento l'accesso ad acqua potabile cibo e cure di pronto soccorso;
  - non opera alcuna forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori (incluso per motivi di razza, religione, disabilità o sesso);
  - non utilizza né favorisce l'uso di punizioni corporali, né pone in essere forme di abuso mentale, fisico, verbale o sessuale, e non utilizza pratiche disciplinari crudeli o abusive;
  - remunera ciascun lavoratore almeno col salario minimo da contratto collettivo applicabile e garantisce ai lavoratori tutti i benefici minimi di legge;
  - rispetta la legislazione in materia di orario di lavoro e più in generale la legislazione del lavoro negli Stati in cui opera;
  - rispetta il diritto dei lavoratori di libertà sindacale e associativa.
- 27.2 Il Fornitore sarà responsabile di richiedere e verificare coi propri fornitori, i cui prodotti o servizi sono utilizzati per l'adempimento del Contratto, che anch'essi rispettino le condizioni sopra indicate.
- 27.3 Il Fornitore dichiara di porre in essere ogni iniziativa a tutela dei diritti umani e per l'eticità del proprio operato e di avere apposite procedure per gestire eventuali reclami o lamentele.

### 28. Riservatezza

- 28.1 Il Fornitore si impegna a mantenere la completa riservatezza sulle notizie, sulle informazioni e sui dati forniti o, comunque, appresi durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e che rivestono carattere riservato; tale obbligo si protrarrà anche oltre la scadenza del Contratto e dovrà essere esteso al personale ovvero ad ulteriori terzi della cui attività il Fornitore si avvalga.
- 28.2 Qualora il Fornitore venisse meno all'obbligo di segretezza di cui al Contratto, tale comportamento sarà considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., nonché atto illecito non solo ai sensi del presente contratto, ma anche ai sensi degli artt. 98 e 99 (come modificato dall'art. 48, D. Lgs. 131/2010) del D. Lgs. 10.2.2005, n. 30 con tutte le inerenti e conseguenti responsabilità previste dalla normativa vigente.

- 28.3 Il Fornitore si impegna a conservare le Informazioni Confidenziali di GSK soltanto per il periodo specificato da GSK.
- 28.5 Il Fornitore si impegna a restituire, a proprie spese, distruggere o cancellare tutte le Informazioni Confidenziali di GSK in suo possesso o sotto il suo controllo, ivi inclusi tutti gli originali e le copie relative alle suddette informazioni, su richiesta di GSK. Il Fornitore provvederà a darne conferma per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla restituzione, cancellazione o distruzione delle Informazioni Confidenziali di GSK.
- 28.6 In caso di trasferimento di Informazioni Confidenziali GSK mediante la posta elettronica o altri sistemi informatici, le Parti si impegnano ad utilizzare le specifiche tecniche di codifica, secondo le linee guida fornite da GSK.
- 28.7 In caso di perdita o furto delle Informazioni Confidenziali di GSK, il Fornitore si impegna ad inviare con email al seguente indirizzo [csir@gsk.com](mailto:csir@gsk.com), qualsiasi divulgazione sospetta o effettiva non autorizzata. Il Fornitore collaborerà con GSK per identificare la causa ed adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale violazione.
- 28.8 GSK ed i suoi consulenti, auditors (interni ed esterni) che la medesima può nominare hanno la facoltà di controllare i sistemi, i dati, le pratiche e le procedure del Fornitore che vengono utilizzate nell'esecuzione del Contratto, al fine di verificare l'integrità delle Informazioni Confidenziali di GSK e la conformità con i requisiti relativi alla riservatezza delle informazioni.

**29. Conformità alla normativa e disposizioni ViiV**

La relazione fra ViiV ed il Fornitore sarà improntata alle seguenti disposizioni e principi:

- le norme relative alla disciplina delle attività di settore farmaceutico di cui al Decreto legislativo n. 219/06 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e la L. n. 190/2012;
- il Codice Deontologico di Farmindustria;
- il Codice Etico aziendale ViiV.



## Prevenzione della Corruzione – Linee Guida per Terze Parti

Il presente documento “Prevenzione della Corruzione – Linee Guida per Terze Parti” viene adottato da ViiV Healthcare S.r.l. (d’ora innanzi “ViiV”), ad integrazione del proprio Codice Etico e degli altri codici di condotta delle altre società italiane appartenenti al gruppo GlaxoSmithKline ed all’interno del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di cui si è dotata.

ViiV, nello svolgere le proprie attività di business, richiede l’adesione più puntuale ai più alti standard etici ed alle norme/leggi anti-corruzione in vigore nei paesi in cui opera, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso terze parti.

Le norme interne di ViiV (in particolare, la Politica di prevenzione pratiche corruttive) richiedono che tutti i dipendenti ViiV, e tutte le terze parti che agiscono per conto o su incarico di ViiV, garantiscano di instaurare rapporti, sia nel settore privato che in quello pubblico, improntati alla massima integrità e trasparenza, nel rispetto di tutte le relative leggi e regolamenti ed applicando i più elevati standard di integrità del settore farmaceutico.

Ogni operazione e transazione eseguita nell’interesse, per conto o su incarico di ViiV deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

ViiV non inizierà ovvero cesserà i rapporti con chi non intenda allinearsi a tali principi.

Qualsiasi violazione (presunta o accertata) attribuibile a personale di ViiV od a terzi agenti per conto e/o su incarico di ViiV va segnalata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza della società, come di seguito meglio chiarito nel capitolo Segnalazioni.

**Pagamenti di denaro o altra utilità con finalità corruttiva** - I dipendenti di ViiV ovvero i terzi che agiscono per conto o su incarico di ViiV, non devono, né direttamente né indirettamente, offrire, far offrire, autorizzare o promettere “pagamenti in denaro o altra utilità” (come di seguito definiti, nella sezione glossario) a nessun terzo, ivi compresi i Pubblici Ufficiali (come di seguito definiti, nella sezione glossario) per indurli e/o influenzarli impropriamente e/o come ricompensa indebita per compiere, omettere, ritardare atti e/o decisioni aventi come obiettivo e/o effetto di assicurare un indebito vantaggio a ViiV ed ai suoi interessi aziendali.

**Pubblici Ufficiali** –I presenti divieti si applicano e riguardano tutte le terze parti, ma particolare attenzione deve essere prestata ai pagamenti/riconoscimenti e/o promesse/richieste di utilità e/o benefici verso Pubblici Ufficiali da considerarsi particolarmente critici in virtù dell’esistenza di specifiche normative anticorruzione in Italia e nei paesi in cui ViiV opera.

**Pagamenti facilitatori** - Allo scopo di fugare ogni dubbio, i pagamenti di denaro o altra utilità a soggetti allo scopo di assicurare o velocizzare lo svolgimento di pratiche amministrative da parte di “Pubblici Ufficiali” non costituiscono eccezione alla regola generale e pertanto sono proibiti.

## Glossario

### Denaro o altra Utilità

I termini includono pagamenti in contanti o altre forme di pagamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, omaggi, contributi, finanziamenti, favori, servizi, offerte di impiego e incarichi di consulenza, prestiti, spese di viaggio, intrattenimenti, finanziamenti ai partiti, donazioni, sussidi, diarie, sponsorizzazioni, emolumenti o elargizioni varie, anche se di valore limitato.

### Pubblici Ufficiali:

Il termine include:

- esponenti e/o dipendenti di partiti ed organizzazioni politiche (ivi compresi membri ed esponenti italiani ed europei del Parlamento, del Governo, delle Regioni e di ogni altro organismo politico);
- funzionari, dipendenti e/o membri del Governo, dei Ministeri, delle Regioni, Province, Comuni, della Magistratura, dei Corpi di Polizia, degli Istituti e o delle Agenzie e/o Aziende esercenti pubbliche funzioni (quali, a titolo esemplificativo, AGCM, AIFA, Agenzia del Lavoro Pubblici, Istituto Superiore di Sanità, etc.);
- funzionari, dipendenti e/o membri di CdA di aziende e società facenti capo a organismi pubblici e/o politici;
- soggetti ricoprenti cariche pubbliche o facenti parte di comitati, commissioni e/o altri organismi pubblici, di enti e società pubbliche, di organizzazioni internazionali, titolari di poteri decisori su beni, attività e prodotti commercializzati da ViiV, e/o
  - soggetti candidati a ricoprire cariche politiche;
  - privati e/o enti direttamente e/o indirettamente riconducibili ai suddetti soggetti (in quanto collegati da vincoli di parentela/affinità e/o controllati direttamente, o altrimenti collegati a loro).

## Segnalazioni

Eventuali segnalazioni relative a violazioni (effettive o potenziali) commesse da personale di ViiV o da terze parti che agiscono per conto o su incarico di ViiV vanno segnalate all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 tramite:

- posta ordinaria: presso ViiV Healthcare srl, Governance Officer, Via Fleming, 2 – 37135 Verona
- email: [governance.officer@gsk.com](mailto:governance.officer@gsk.com)
- tel. diretto + 39 045 9218356
- linea telefonica confidenziale: numero verde gratuito 800 920034, codice di accesso 47503